



COMUNE DI PISA

Oggetto: Approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n 65/2014 per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

i comuni dell'Area Pisana (Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) sono tutti dotati di Piano Strutturale, approvato in tempi diversi, a partire dal 1998, in parte in vigore della L.R.T. n. 5/1995, in parte con la successiva L.R.T. n. 1/2005;

Visti e richiamati:

il "Piano Strategico di Pisa e del territorio", presentato e concertato nella conferenza del 23 novembre 2007, ed il "Documento dei sindaci", sottoscritto, nella medesima sede, dai Sindaci dei Comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, con i quali sono stati condivisi gli indirizzi generali per il coordinamento politico-amministrativo dell'area pisana;

Considerato:

- che i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, hanno approvato il Documento dei Sindaci e l'istituzione della Conferenza Permanente dei Sindaci con riferimento al Piano Strategico per l'area pisana, rispettivamente con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 del 29 settembre 2008 (Comune di Calci), n. 9 del 3 marzo 2008 (Comune di Cascina), n. 8 del 13 febbraio 2008 (Comune di Pisa), n. 65 del 18 novembre 2008 (Comune di San Giuliano Terme), n. 8 del 31 marzo 2008 (Comune di Vecchiano) e n. 52 del 23 giugno 2008 (Comune di Vicopisano);
- che, tra le azioni strategiche individuate all'interno del documento, è indicata la necessità di dotarsi di un unico Piano Strutturale, per realizzare un comune disegno urbanistico e per rispondere alle domande emergenti dal territorio, nella consapevolezza che le dinamiche insediative e socio-economiche disegnano confini spaziali sempre meno corrispondenti a quelli amministrativi;
- che il 23 luglio 2009 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra i sindaci dei sei comuni dell'area pisana ed il presidente della Provincia di Pisa per la costituzione di un coordinamento permanente finalizzato a:
  - aggiornare il quadro conoscitivo di insieme dell'area pisana, già condiviso nel PASL Area Pisana, oltre che di altri dati ed informazioni disponibili;
  - verificare la coerenza tra i piani strategici settoriali riguardanti i comuni dell'Area Pisana (PIS, PASL, PIUSS, Piani Strutturali, processi di Agenda 21, ecc.);
  - garantire l'elaborazione condivisa del nuovo PTC della Provincia per la parte riguardante l'Area Pisana, afferente il Piano Strutturale d'Area;
  - assicurare la coerenza tra lo sviluppo del Piano Strategico dell'Area Pisana e il Piano Strutturale d'Area;

- programmare lo sviluppo degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e della viabilità, nonché definire il disegno di una rete integrata dei sistemi di trasporto sul territorio;
  - definire politiche coordinate per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e del paesaggio dell'Area Pisana, con particolare riferimento alle riserve ambientali ed alle aree protette;
  - ottimizzare l'uso del territorio, al fine di preservare adeguati spazi per le attività agricole;
- che, con delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 4 del 19 febbraio 2010, è stato costituito l'Ufficio di Piano, sono stati individuati il Responsabile del Procedimento ed il Garante della Comunicazione ed è stato dato avvio del procedimento per la redazione del Piano Strutturale dell'Area Pisana;
  - che, in data 12 dicembre 2012, l'ufficio di piano ha consegnato alla Conferenza dei Sindaci un "Documento Preliminare di Indirizzo" per il Piano Strutturale dell'Area Pisana;
  - che, con deliberazioni dei consigli comunali, è stato approvato il "Documento Preliminare di Indirizzo" ed è stata riconosciuta la necessità di integrare l'avvio del procedimento, al fine di adeguarlo ai sensi delle modifiche legislative regionali nel frattempo intervenute;
  - che la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, innova la disciplina urbanistica, regolamentando la redazione, l'adozione e l'approvazione dei Piani Strutturali Intercomunali;
  - che, ai sensi dell'art. 23 della suddetta legge regionale, si rende necessario stipulare una specifica *convenzione* tra gli enti che intendono procedere alla pianificazione territoriale in forma associata;
  - che la convenzione per l'esercizio associato è prevista e regolamentata dal Capo II della Legge Regionale n. 68/2011, nonché dall'art. 30 del D.lgs. N. 267/2000;

Visto lo schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i Comuni di Calci, Cascina; Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, allegato 1 alla presente deliberazione;

Vista la relazione tecnica allegato 2 alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato A);

Ritenuto opportuno concedere al presente atto l'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

A voti unanimi, legalmente resi

### **DELIBERA**

- di approvare lo schema di Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i Comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, allegato 1 alla presente deliberazione;
- di dare mandato al responsabile del procedimento, una volta sottoscritta la convenzione allegata, della successiva trasmissione, per opportuna conoscenza, alla Regione Toscana

Approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n 65/2014 per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano

**ALLEGATO A**



## COMUNE DI PISA

### OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

	della Giunta Comunale
<b>X</b>	del Consiglio Comunale

Approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n 65/2014 per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

Si attesta altresì che la deliberazione:

	comporta
<b>X</b>	non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Pisa, 12 febbraio 2015

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA D'AREA  
arch. Gabriele Berti

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n° .....  
Prenotazione di impegno n° .....

IL RAGIONIERE CAPO  
*Dr. Claudio Sassetti*

Approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n 65/2014 per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano

## **ALLEGATO 1**



### **CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE TRA I COMUNI DI CALCI, CASCINA, PISA, SAN GIULIANO TERME, VECCHIANO E VICOPISANO**

I comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, come sotto rappresentati, premesso:

che i Comuni convenuti hanno approvato il Documento dei Sindaci e l'istituzione della Conferenza Permanente dei Sindaci con riferimento al Piano Strategico per l'area pisana, rispettivamente con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 del 29 settembre 2008 (Comune di Calci), n. 9 del 3 marzo 2008 (Comune di Cascina), n. 8 del 13 febbraio 2008 (Comune di Pisa), n. 65 del 18 novembre 2008 (Comune di San Giuliano Terme), n. 8 del 31 marzo 2008 (Comune di Vecchiano) e n. 52 del 23 giugno 2008 (Comune di Vicopisano);

che, tra le azioni strategiche individuate all'interno del documento, è indicata la necessità di dotarsi di un unico Piano Strutturale, per realizzare un comune disegno urbanistico e per rispondere alle domande emergenti dal territorio, nella consapevolezza che le dinamiche insediative e socio-economiche disegnano confini spaziali sempre meno corrispondenti a quelli amministrativi;

che il 23 luglio 2009 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra i sindaci dei sei comuni dell'area pisana ed il presidente della Provincia di Pisa per la costituzione di un coordinamento permanente finalizzato a:

- aggiornare il quadro conoscitivo di insieme dell'area pisana, già condiviso nel PASL Area Pisana, oltre che di altri dati ed informazioni disponibili;
- verificare la coerenza tra i piani strategici settoriali riguardanti i comuni dell'Area Pisana (PIS, PASL, PIUSS, Piani Strutturali, processi di Agenda 21, ecc.);
- garantire l'elaborazione condivisa del nuovo PTC della Provincia per la parte riguardante l'Area Pisana, afferente il Piano Strutturale d'Area;
- assicurare la coerenza tra lo sviluppo del Piano Strategico dell'Area Pisana e il Piano Strutturale d'Area;
- programmare lo sviluppo degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e della viabilità, nonché definire il disegno di una rete integrata dei sistemi di trasporto sul territorio;
- definire politiche coordinate per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e del paesaggio dell'Area Pisana, con particolare riferimento alle riserve ambientali ed alle aree protette;

- ottimizzare l'uso del territorio, al fine di preservare adeguati spazi per le attività agricole;

che, con delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 4 del 19 febbraio 2010, è stato costituito l'Ufficio di Piano, sono stati individuati il Responsabile del Procedimento ed il Garante della Comunicazione ed è stato dato avvio del procedimento per la redazione del Piano Strutturale dell'Area Pisana;

che, in data 12 dicembre 2012, l'ufficio di piano ha consegnato alla Conferenza dei Sindaci un "Documento Preliminare di Indirizzo" per il Piano Strutturale dell'Area Pisana;

che, con deliberazioni dei consigli comunali, è stato approvato il "Documento Preliminare di Indirizzo" ed è stata riconosciuta la necessità di integrare l'avvio del procedimento, al fine di adeguarlo ai sensi delle modifiche legislative regionali nel frattempo intervenute;

che la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, innova la disciplina urbanistica, regolamentando la redazione, l'adozione e l'approvazione dei Piani Strutturali Intercomunalì;

che, ai sensi dell'art. 23 della suddetta legge regionale, si rende necessario stipulare una specifica convenzione tra gli enti che intendono procedere alla pianificazione territoriale in forma associata;

che la convenzione per l'esercizio associato è prevista e regolamentata dal Capo II della Legge Regionale n. 68/2011,

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, stipulano la presente convenzione.

#### **Articolo 1 – Oggetto della convenzione**

I comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, di seguito definiti Comuni dell'Area Pisana, convengono di esercitare in forma associata le funzioni della pianificazione territoriale finalizzate alla definizione di un unico Piano Strutturale per il territorio di tutti i comuni dell'area.

#### **Articolo 2 - Durata dell'esercizio associato**

L'esercizio associato finalizzato alla redazione del Piano Strutturale dei comuni dell'Area Pisana avrà conclusione con l'approvazione del piano da parte di tutti i comuni, salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale o motivata rinuncia da parte di uno dei comuni aderenti.

In ogni caso la presente convenzione avrà scadenza entro tre anni dalla data di stipula, salvo provvedimento di rinnovo.

#### **Articolo 3 – Costituzione dell'organo di indirizzo e coordinamento**

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, i Comuni dell'Area Pisana costituiscono apposito organo di indirizzo politico e coordinamento organizzativo, denominato "Conferenza dei Sindaci dell'Area Pisana" e formato dai Sindaci dei comuni aderenti o loro delegati.

#### **Articolo 4 – Norme per il funzionamento dell'organo di indirizzo e coordinamento**

La Conferenza dei Sindaci dell'Area Pisana si riunisce su convocazione del Comune individuato, ai sensi del successivo articolo 5, quale ente responsabile dell'esercizio associato ogni qual volta le esigenze di comunicazione, decisione, indirizzo e coordinamento lo richiedano.

La richiesta di convocazione può essere altresì inoltrata all'ente responsabile dell'esercizio associato, quando ne sussistano i motivi, da ogni singolo comune dell'Area Pisana, ovvero dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano Strutturale d'Area.

La conferenza come sopra costituita si esprime sugli indirizzi, sulle spese, sull'organizzazione e su ogni altro argomento attinente la pianificazione territoriale dell'Area Pisana all'unanimità dei suoi componenti e le sue decisioni sono attuate, per quanto di competenza, da ogni singolo ente partecipante.

L'attività della Conferenza dei Sindaci è coadiuvata operativamente dal Responsabile dell'Ufficio di Piano Strategico, che assume la funzione di coordinamento dell'attività dell'Ufficio di Piano di cui all'articolo 6.

#### **Articolo 5 – Ente responsabile dell'esercizio associato**

Ai soli fini previsti dalla Legge Regionale n. 68/2011 e dalla Legge Regionale n. 65/2014 per la formazione dei piani strutturali intercomunali, si conviene che l'ente responsabile dell'esercizio associato sia individuato nel Comune di Pisa

#### **Articolo 6 – Costituzione dell'Ufficio di Piano**

Per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 1, i comuni dell'Area Pisana costituiscono l'Ufficio Unico di Piano Strutturale, formato dai responsabili dei rispettivi uffici di pianificazione del territorio, coadiuvato dal personale tecnico ed amministrativo competente per le varie materie di volta in volta assegnato dalle rispettive amministrazioni, e diretto da un Responsabile dell'Ufficio di Piano nominato dalla Conferenza dei Sindaci.

#### **Articolo 7 – Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano Strutturale**

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, individuato come indicato all'articolo 4, provvede a coordinare l'attività dei componenti l'Ufficio, tiene i contatti con le amministrazioni convenzionate, attua le decisioni ed i provvedimenti organizzativi conseguenti le decisioni della Conferenza dei Sindaci impartendo le necessarie direttive ai componenti l'Ufficio per la redazione di determinazioni, delibere ed ogni altro atto necessario per l'esercizio dell'attività.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano è coadiuvato, per la redazione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento dell'attività e per il conseguimento degli obiettivi, dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominato dalla Conferenza dei Sindaci, come previsto all'articolo 6.

#### **Articolo 8 – Ripartizione delle spese**

Salvo quanto deciso all'unanimità dalla Conferenza dei Sindaci, in linea generale le spese necessarie per la redazione del Piano Strutturale dell'Area Pisana, con esclusione delle spese per il personale dipendente di ciascun ente assegnato all'Ufficio di Piano e per l'uso di locali ed attrezzature in possesso degli enti convenzionati, saranno ripartite per il 50% sulla base dell'estensione territoriale dei singoli comuni e per l'altro 50% sulla base della popolazione residente alla data del censimento 2011.

#### **Articolo 9 - Recesso dalla convenzione**

Ciascun comune aderente può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per l'attività di cui all'articolo 1, che dovranno essere coperte, per la parte di competenza, per tutti gli impegni presi fino alla data di recesso, anche se le attività relative fossero ancora in corso.

#### **Articolo 10 - Scioglimento consensuale dalla convenzione**

La Conferenza dei Sindaci può, in ogni momento, decidere lo scioglimento consensuale dalla presente convenzione. Con la decisione di scioglimento, la Conferenza decide il consuntivo delle spese e la loro definitiva ripartizione tra gli enti associati, che si impegnano a rimborsare le eventuali partite debitorie.

Con la stessa decisione, la Conferenza decide l'assegnazione ai singoli enti associati dei beni di uso, mobili ed immobili, eventualmente acquisiti con il concorso economico comune.

**Articolo 11 - Regolamenti applicabili**

Fatte salve le disposizioni di legge relative alla disciplina degli enti locali, dei contratti di lavoro, degli appalti, della pianificazione urbanistica e di qualsiasi altra norma di legge applicabile all'attività tecnico amministrativa, per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione e per lo svolgimento delle attività relative si applicano i regolamenti interni del comune responsabile dell'esercizio associato.

Approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n 65/2014 per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano.

## **ALLEGATO 2**

---

### **RELAZIONE TECNICA**

Con l'entrata in vigore della nuova Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, "*Norme per il governo del territorio*", è stato introdotto, tra gli strumenti della pianificazione territoriale, il "Piano Strutturale intercomunale" (art. 10, comma 2, lettera e).

E' una delle innovazioni urbanistiche disposte dalla Regione Toscana, in applicazione della normativa statale e regionale sulle autonomie locali che, insieme alla conferenza di copianificazione, diventa riferimento per garantire una progettazione unitaria e multisetoriale delle trasformazioni a livello d'area vasta.

Le precedenti leggi regionali (L.R. 5/1995 e L.R. 1/2005) non prevedevano la formazione di uno strumento di pianificazione urbanistica o territoriale di livello sovracomunale; pertanto le esperienze finora compiute si riferivano a "piani coordinati", in assenza di un preciso istituto giuridico.

La nuova disciplina rende ora possibile sancire l'esercizio associato tra comuni contermini, con la finalità di procedere all'adozione ed approvazione del "piano strutturale intercomunale", con le modalità stabilite dall'art. 23 della stessa legge 65/2014.

Al riguardo, i Comuni interessati possono approvare l'atto di esercizio associato per la redazione del nuovo strumento pianificatorio - con il quale costituiscono un ufficio unico di piano - mediante la stipula, tra di loro, della convenzione prevista e regolamentata dagli articoli 20 e 21 della Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68, "*Norme sul sistema delle autonomie locali*".

I contenuti e le finalità dello stesso "Piano Strutturale intercomunale" sono richiamati all'art. 94 della succitata legge 65/2014. In tal senso, considerati sia gli indirizzi del "Piano Strategico dell'Area Pisana", che l'avvio del processo formativo del relativo "Piano Strutturale", è stato predisposto uno schema di convenzione, da sottoscrivere da parte dei Comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, in applicazione delle nuove disposizioni normative.

Documento, questo, allegato alla presente proposta di deliberazione, per essere sottoposto all'esame della Giunta Comunale. Per completezza istruttoria vengono di seguito richiamate le fasi del processo amministrativo inerente l'Area Vasta Pisana, che è stato finora conseguito, con i riferimenti agli atti approvati e condivisi dal Comune di Pisa (*all. 2/A*). Infine, nell'appendice normativa, vengono riportati gli art. 23 e 94 della L.R. 65/2014 e gli artt. 20 e 21 della L.R. 68/2011 (*all. 2/B*).

Il Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica d'Area

*arch. Gabriele Berti*



Approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n 65/2014 per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano

## **ALLEGATO 2/A**

### **FASI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO INERENTI L'AREA VASTA PISANA**

- Nella 1° conferenza programmatica del 23 novembre 2007, è stato presentato e concertato il documento "Piano Strategico di Pisa e del territorio" ed è stato sottoscritto, da parte dei Sindaci dei Comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, il "Documento dei sindaci", con condivisione degli indirizzi generali per il coordinamento politico-amministrativo dell'area pisana.
- Con Deliberazioni di Consigli dei Comuni suddetti è stato approvato il "*Documento dei sindaci*" ed è stata istituita la "*Conferenza Permanente di Piano Strategico*", organo per l'attuazione del medesimo piano.
- Con il verbale della Conferenza permanente dei Sindaci dell'Area Pisana del 06/03/2009, si è avviata, in attuazione delle deliberazioni dei sei Comuni aderenti, la costituzione dell'Ufficio di Piano Strategico dell'Area Pisana.
- Con i verbali della Conferenza Permanente dei Sindaci dell'Area Pisana del 21 maggio 2009 e del 29 giugno 2009, si è dato atto della necessità di procedere alla redazione del "*Piano Strutturale dell'Area Pisana*" e si sono fissati i primi termini del procedimento da svolgere.
- In data 23 luglio 2009 i Sindaci dei Comuni dell'Area Pisana ed il Presidente della Provincia di Pisa hanno sottoscritto il protocollo di intesa relativo alla stesura del Piano Strutturale dell'Area Pisana e della contestuale variante al PTC provinciale.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19 febbraio 2010, esecutiva, si è dato avvio al procedimento di redazione del nuovo Piano Strutturale di Area congiunto tra i Comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano e la Provincia di Pisa, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione regionale e nazionale e, per quanto riguarda la Provincia di Pisa, al procedimento di variante al PTC;
- L'Ufficio di Piano ha curato, sotto il profilo tecnico, la redazione del "Documento preliminare di indirizzo per la formazione del Piano Strutturale dei Comuni dell'Area Pisana", favorendo l'implementazione del quadro conoscitivo con ulteriori studi interdisciplinari. Lo stesso documento è stato presentato, in data 12/12/2012, ai Sindaci dei Comuni dell'Area Pisana; è stato illustrato in data 14/01/2013, nel corso di una presentazione pubblica, presso l'Auditorium "Maccarrone"; è stato discusso in un'assemblea pubblica del 27.02.2013, sempre presso il medesimo centro "Maccarrone".
- In data 15/02/2013 i Sindaci e le commissioni consiliari dei Comuni dell'Area Pisana si sono riuniti per discutere il documento e presentare osservazioni e contributi;
- In combinato operato degli Uffici Tecnici dei sei Comuni, è stato formato il "Regolamento Edilizio Unificato dei Comuni dell'Area Pisana", approvato dai singoli consigli comunali dopo la proposta di emendamenti e modifiche da parte delle competenti commissioni consiliari congiunte.

Approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n 65/2014 per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano

## **ALLEGATO 2/B**

### **APPENDICE NORMATIVA**

#### **Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, "Norme per il governo del territorio"** (BURT n. 53 del 12.11.2014, parte prima)

Estratto

#### ***Art. 23 - Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale dei comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali***

1. I comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali possono procedere all'adozione e all'approvazione del piano strutturale intercomunale con le modalità stabilite dal presente articolo.
2. I comuni approvano l'atto di esercizio associato del piano strutturale intercomunale, con il quale costituiscono un ufficio unico di piano mediante:
  - a) la stipula, tra di loro, della convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
  - b) l'unione di comuni di cui fanno parte, costituita ai sensi del titolo III, capo III, della l.r. 68/2011. In detta ipotesi, l'affidamento dell'esercizio associato all'unione avviene per convenzione stipulata ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011, oppure per disposizione statutaria dell'unione.
3. L'esercizio associato è svolto tra comuni contermini, tenuto conto degli ambiti sovracomunali di cui all'articolo 28, salvo quanto previsto dall'articolo 24.
4. L'ente responsabile dell'esercizio associato individua il garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 37.
5. L'ente responsabile dell'esercizio associato avvia il procedimento del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 e trasmette il relativo atto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, a tutti i comuni associati.
6. Qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l'ente responsabile dell'esercizio associato convoca la conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 alla quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana, l'ente responsabile dell'esercizio associato e i comuni associati, nonché su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.
7. La giunta dell'unione approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. In caso di esercizio mediante convenzione tra i comuni o tra i comuni e l'unione, l'organo di indirizzo politico è individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r. 68/2011.
8. Le osservazioni sono presentate all'ente responsabile dell'esercizio associato e sono istruite dall'ufficio unico di piano. L'esito dell'istruttoria è trasmesso all'organo di cui al comma 7 che predispone le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e adegua in tal senso il piano strutturale intercomunale adottato trasmettendolo ai comuni associati.
9. I comuni associati approvano il piano strutturale intercomunale controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dall'organo di cui al comma 7. Con l'atto di approvazione ciascun comune può apportare al piano strutturale intercomunale adottato esclusivamente le modifiche

indicate dall'organo di cui al comma 7. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all'ufficio unico di piano che provvede ai sensi del comma 8.

10. Il piano strutturale intercomunale diventa efficace, per i rispettivi territori, con la pubblicazione sul BURT dell'avviso dell'avvenuta approvazione da parte di ciascun comune.

11. Il piano strutturale intercomunale sostituisce, per i rispettivi territori, il piano strutturale dei comuni. Qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi territori.

12. Nel caso in cui sia necessario variare gli strumenti di pianificazione territoriale della provincia, della città metropolitana e della Regione, l'ente responsabile dell'esercizio associato promuove l'accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43.

13. Alle varianti al piano strutturale intercomunale si applicano le disposizioni del presente articolo.

14. Nel caso di varianti approvate ai sensi dell'articolo 34 e dell'articolo 35, l'ufficio di piano procede all'aggiornamento del piano strutturale intercomunale.

15. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali di cui al presente articolo.

#### ***Art. 94 - Piano strutturale intercomunale***

1. Due o più comuni, anche appartenenti a province diverse, possono procedere alla formazione del piano strutturale intercomunale avente i contenuti di cui all'articolo 92.

2. Il piano strutturale intercomunale contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT, il PTC delle province di riferimento o il PTCM, con particolare riferimento:

- a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;
- b) all'attivazione di sinergie per la valorizzazione ed il recupero dei sistemi insediativi;
- c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;
- d) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all'articolo 102.

Estratto

***CAPO II - Esercizio associato mediante convenzione***

***Art. 20 - Convenzione***

1. L'esercizio associato di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge, può essere attivato mediante la stipula di apposita convenzione, prevista dall'articolo 30 TUEL, ed integrata dalla disciplina del presente articolo, con la quale sono costituiti uffici comuni o è individuato l'ente delegato ad esercitare la funzione.

2. La convenzione indica:

a) la funzione oggetto dell'esercizio associato; la durata dell'esercizio associato; l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione;

b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall'esercizio associato;

c) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo comune, composto dai sindaci o presidenti di provincia, o loro delegati, che assume il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;

d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;

e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni o le province associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni o le province associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa;

f) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da parte dell'ente responsabile dell'esercizio associato, per lo svolgimento dell'esercizio medesimo.

3. Se la convenzione non specifica i procedimenti, i servizi e le attività che rientrano nell'esercizio associato della funzione, l'esercizio medesimo è costituito dall'insieme dei procedimenti, dei servizi e delle attività ad essa inerenti secondo l'ordinamento vigente. *Se la convenzione non specifica la decorrenza dell'esercizio associato, questa si intende dalla data della stipulazione. (34)*

4. Per quanto non previsto dalla convenzione ai sensi del comma 2, lettera f), l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento della funzione.

5. La convenzione può prevedere la partecipazione degli enti alle spese a qualunque titolo derivanti da contenzioso, che sono sostenute dall'ente responsabile dell'esercizio associato.

6. Le norme della convenzione integrano, quale disciplina specifica che si applica per l'esercizio associato, le norme regolamentari dei singoli enti.

7. In mancanza o carenza di disciplina della convenzione sugli effetti del recesso, l'ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.

8. Se la convenzione non ha disciplinato le modalità di scioglimento, prima della scadenza del termine di durata, del vincolo associativo, questo cessa di avere effetto a seguito della stipula di una specifica convenzione di scioglimento, con la quale sono individuati gli enti che sono tenuti alla

conclusione dei procedimenti in corso e gli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi, e sono stabiliti gli altri effetti, anche patrimoniali e finanziari, dello scioglimento.

9. In mancanza o carenza di disciplina della convenzione sugli effetti dello scioglimento consensuale del vincolo associativo, gli enti locali che avevano sottoscritto la convenzione succedono ad ogni effetto nei rapporti giuridici instaurati a seguito dell'esercizio associato, secondo i principi della solidarietà attiva e passiva.

10. Salvo diversa disciplina prevista dalla convenzione, se un comune esercita una funzione mediante convenzione con una unione di cui non fa parte, e successivamente intende esercitare la stessa funzione partecipando ad un'altra unione:

- a) il recesso dal vincolo associativo precedente, relativo alla funzione, opera dalla data che lo statuto di detta altra unione prevede per l'avvio dell'esercizio associato;
- b) l'ente recedente è tenuto a comunicare ai soggetti sottoscrittori della convenzione l'atto di approvazione dello statuto;
- c) l'ente recedente resta comunque obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso dal vincolo associativo.

#### ***Art. 21 - Convenzione di costituzione di ufficio comune***

1. Con la convenzione di cui all'articolo 20, gli enti locali possono costituire un ufficio comune, che opera per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria.

2. La convenzione individua l'ente presso il quale l'ufficio comune è costituito.

3. L'ufficio comune opera come struttura di ogni singolo ente, al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.

4. La convenzione può altresì prevedere che l'ufficio possa gestire procedimenti unici che riguardano una pluralità di enti associati; in questo caso, l'ufficio agisce contemporaneamente in qualità di struttura degli enti associati per i quali opera e gli effetti degli atti sono imputati a tutti gli enti associati.

5. La convenzione deve stabilire se il responsabile dell'ufficio adotta gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, sul bilancio di ogni singolo ente ovvero sul bilancio dell'ente presso cui l'ufficio è costituito. In mancanza, il responsabile dell'ufficio adotta gli atti di gestione finanziaria esclusivamente sul bilancio dell'ente presso cui l'ufficio opera.

6. La convenzione detta le norme per l'organizzazione dell'ufficio comune. Per quanto non previsto dalla convenzione, l'ufficio è considerato come struttura dell'ente presso cui è costituito.